



Giovedì 07/11/2024

Residenza fiscale persone fisiche, società ed enti: chiarimenti sulla nuova disciplina in vigore dal 2024

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Circolare n. 20/E del 4 novembre l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Fiscale Internazionale (DL 27 dicembre 2023, n. 209), in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti in vigore dal 2024.

Relativamente alla residenza fiscale delle persone fisiche, cambia il concetto di "domicilio" che, a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò è fatto salvo l'eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

In base alle nuove disposizioni, quindi, sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell'anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato e sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese.

A seguito delle modifiche normative, dunque, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno) è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia.

La circolare rende chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno. Illustra, inoltre, che per effetto dell'introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).

Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente. Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del codice civile così come il principio dell'alternatività dei diversi criteri.

Il documento di prassi, corredato da una traduzione di cortesia in lingua inglese, illustra le nuove regole anche con esempi concreti.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>